



COMUNE DI FONTANIVA

PROVINCIA DI PADOVA

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E L'USO DEGLI ORTI SOCIALI

APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 3 DEL 25.02.2016

INDICE

- ART.1 – OGGETTO E FINALITA’
- ART.2 – AREE DESTINATE AD ORTI SOCIALI
- ART.3 – ASSEGNATARI
- ART.4 – DIMENSIONI SUPERFICI STANDART DI OGNI APPEZZAMENTO
- ART.5 – DURATA E REGIME DELL’ASSEGNAZIONE
- ART.6 – MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE
- ART.7 – OBBLIGHI DEL COMUNE
- ART.8 – OBBLIGHI DEGLI ASSEGNATARI
- ART.9 – INDIRIZZI PER GLI ASSEGNATARI
- ART.10 – TARIFFA
- ART.11 – REVOCA DELL’ASSEGNAZIONE
- ART.12 – RINUNCIA
- ART.13 – RESPONSABILITA’
- ART.14 – FACOLTA’ DEL COMUNE
- ART.15 – ASSEMBLEA DEGLI ASSEGNATARI
- ART.16 – VIGILANZA
- ART.17 – NORME FINALI

ART.1 – OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente “regolamento per la concessione e l’uso degli orti sociali” disciplina l’assegnazione di appezzamenti di terreno da adibire ad orti e le attività da svolgere sull’area a disposizione da coltivare, allo scopo di favorire le possibilità di aggregazione dei cittadini residenti nel Comune di Fontaniva ed il loro inserimento nella vita sociale del territorio.
2. Dette coltivazioni ortive non hanno scopo di lucro, forniscono prodotti da destinare al consumo familiare, permettono un sano impiego del tempo libero, facilitano occasioni di incontro per iniziative ricreative, culturali e sociali, favoriscono il recupero di un rapporto diretto ed attivo con la natura e la trasmissione di conoscenze e tecniche biologiche di coltivazione.
3. Il presente regolamento detta i criteri fondamentali per la gestione e l’assegnazione degli orti secondo i principi della trasparenza nell’individuazione degli assegnatari e della responsabilità della gestione.

ART.2 – AREE DESTINATE AD ORTI SOCIALI

1. Le aree destinate ad orti sociali sono di proprietà comunale o comunque nella disponibilità del Comune.
2. Le aree destinate ad orti sociali sono individuate dalla Giunta Comunale.

ART.3 – ASSEGNATARI

1. Gli appezzamenti di terreno destinati ad orti sociali sono assegnati in gestione a persone maggiorenni residenti nel Comune di Fontaniva che ne fanno richiesta, secondo quanto disposto dal presente regolamento.
2. Le graduatorie dei richiedenti sono formate in base all’attribuzione dei seguenti punteggi:
 - a) per categoria:

famiglie con disagio socio economico	punti 5;
disoccupati	punti 4;
portatori di handicap	punti 3;
pensionati (non occupati in attività lavorative)	punti 2;
cittadini non appartenenti alle precedenti categorie	punti 1;
 - b) per anzianità:

età dai 18 a 49 anni	punti 1;
età dai 50 a 59 anni	punti 2;
età dai 60 a 69 anni	punti 3;
età superiore a 70 anni	punti 4;
 - c) per dimensione del nucleo familiare:

ogni componente del nucleo familiare	punti 2;
--------------------------------------	----------
 - d) per residenza nel Comune di Fontaniva:

ogni 10 anni di residenza	punti 1.
---------------------------	----------

L’assegnazione dell’orto a persone che si trovano in condizioni sociali particolarmente disagiate, avverrà previa valutazione dell’equipe dei servizi sociali comunali formata da: assessore ai servizi sociali, assistente sociale e funzionario comunale.

Il Comune si riserva la facoltà di destinare alcuni orti ai servizi sociali ed educativi presenti nel territorio.

3. Non potranno essere concesse assegnazioni a chi ha già in uso o in possesso, a qualsiasi titolo, appezzamenti di terreno coltivabili, posti nel territorio del Comune di Fontaniva e nei Comuni limitrofi.
4. Non possono partecipare ai bandi per l’assegnazione coloro nei confronti dei quali è stata pronunciata la revoca dell’assegnazione nei 6 (sei) anni precedenti la pubblicazione del bando e coloro che non sono in regola con il pagamento della tariffa.

ART.4 – DIMENSIONI E SUPERFICI STANDARD DI OGNI APPEZZAMENTO

1. Ogni appezzamento potrà avere le dimensioni massime fino a 40mq. (5,00m. x 8,00m.).
2. Ogni appezzamento potrà essere suddiviso in 14 lotti minimi (vanese o gombine), ognuna di 2,00m. x 1,00m. circa con passaggi di 25cm. circa tra un lotto minimo e l’altro.

3. Oltre ai singoli orti con i relativi passaggi, all'interno dell'area sono ricavati spazi sociali comuni per:
 - i passaggi pedonali principali;
 - il ricovero attrezzi;
 - i contenitori di compostaggio.

ART.5 – DURATA E REGIME DELL'ASSEGNAZIONE

1. **l'assegnazione ha durata triennale** e si intende aperta per l'attingimento dei richiedenti nel corso dei tre anni in caso di rinuncia da parte di qualche assegnatario.
2. Alla scadenza, l'assegnatario dovrà rilasciare il terreno libero da persone e cose, mentre rimarranno a beneficio del fondo le eventuali migliorie apportate durante il periodo della concessione, senza che il Comune sia tenuto a corrispondere indennità o compenso alcuno.
3. L'appezzamento assegnato non è cedibile o trasmissibile a terzi a nessun titolo. L'assegnatario non potrà in nessuna forma subaffittare il terreno affidatogli.
4. Coloro i quali faranno domanda fuori dei tempi stabiliti dal bando per l'assegnazione degli orti verranno inseriti in coda alla graduatoria di assegnazione secondo l'ordine di arrivo al protocollo comunale.
5. Gli orti liberi per qualsiasi causa verranno assegnati a quanti sono utilmente inseriti in detta graduatoria.
6. Gli ortaggi che matureranno dopo la scadenza della concessione non saranno oggetto di rimborso spese al concessionario che ha effettuato la semina.
7. Le richieste pervenute fuori dei tempi stabiliti dal bando in presenza di appezzamenti disponibili, ed una volta esaurita la graduatoria, verranno soddisfatte entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda.

ART.6 – MODALITA' DI ASSEGNAZIONE

1. Entro il 31 ottobre dell'anno di scadenza della graduatoria triennale vigente per ciascuna area destinata ad orti sociali sarà pubblicato il bando di assegnazione degli appezzamenti.
2. Le domande di assegnazione, redatte su apposito modulo prestampato, devono essere inoltrate al Comune entro la scadenza del bando fissata al 30 novembre.
3. La graduatoria sarà pubblicata entro il 31 dicembre.
4. In caso di decesso dell'assegnatario, è consentito ad un familiare, che ne faccia richiesta, la raccolta dei prodotti seminati per i successivi tre mesi dalla data del decesso. Con la richiesta scritta, il familiare convivente avente i requisiti stabiliti dal regolamento potrà subentrare all'assegnatario deceduto. In caso di mancata richiesta, l'orto potrà essere assegnato secondo le modalità previste dal regolamento.
5. Le assegnazioni effettuate ai sensi del comma precedente, avranno comunque validità fino alla scadenza della graduatoria ordinaria.

ART.7 – OBBLIGHI DEL COMUNE

1. Sono compiti del Comune:
 - a) l'individuazione, l'orientamento e la suddivisione delle aree in lotti minimi corrispondenti a quelli tipici locali (vanese o gombine);
 - b) la sistemazione iniziale dell'area: livellatura, aratura e fresatura;
 - c) l'installazione di eventuali prefabbricati da adibire a ricoveri attrezzi collettivi;
 - d) la recinzione dell'area;
 - e) la posa in opera di impianto idrico per l'irrigazione con le relative pompe;
 - f) la piantumazione di siepi ed alberi per l'equilibrio biologico;
 - g) l'installazione di una bacheca per gli avvisi;
 - h) la formazione delle graduatorie dei richiedenti l'assegnazione delle aree;
 - i) la consegna, ad ogni assegnatario, delle chiavi di accesso all'area e del ricovero attrezzi.

ART.8 – OBBLIGHI DEGLI ASSEGNATARI

1. Gli assegnatari degli appezzamenti sono singolarmente obbligati a rispettare tutte le norme previste dal regolamento ed in particolare a:

- a) usare per l'irrigazione solo acqua proveniente dall'impianto idrico dell'orto sociale o comunque rispondente ai requisiti fissati dalle norme igieniche;
 - b) mantenere l'orto assegnato in uno stato decoroso;
 - c) non tenere cani od animali all'interno dell'area;
 - d) tenere puliti da erbacce ed altro i passaggi secondari tra un lotto minimo e l'altro del proprio orto;
 - e) non costruire baracche o altre costruzioni ed utilizzare solo i servizi collettivi messi a disposizione dal Comune;
 - f) rispettare il presente "regolamento per la concessione e l'uso degli orti sociali" ed attenersi alle disposizioni dell'Amministrazione Comunale;
 - g) non consegnare le chiavi di accesso all'area e del ricovero attrezzi a terzi, salvo espressa autorizzazione del Comune;
 - h) non coltivare piante proibite dalla legge;
 - i) non vendere i prodotti ottenuti a terzi, ma destinarli al consumo familiare;
 - j) munirsi, per la coltivazione, di un'attrezzatura personale che potrà essere custodita nel ricovero attrezzi;
 - k) consentire la libera circolazione pedonale lungo i passaggi principali e secondari;
 - l) non cambiare l'orientamento dei lotti minimi, né i passaggi secondari tra un lotto minimo e l'altro;
 - m) non recare disturbo al vicinato;
 - n) comunicare tempestivamente un'eventuale rinuncia parziale o totale dell'orto assegnato;
 - o) riconsegnare celermente le chiavi a fine concessione o dopo la rinuncia definitiva all'orto assegnato;
 - p) interrare letami nel periodo estivo per limitare la proliferazione di insetti;
 - q) non coltivare le aree non assegnate.
2. Gli assegnatari, in quanto responsabili della soluzione dei problemi comuni dell'area ortiva, hanno altresì l'obbligo di provvedere, di comune accordo a:
- a) tenere puliti da erbacce ed altro i passaggi pedonali principali e le aree adibite per i contenitori di compostaggio;
 - b) provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei ricoveri attrezzi collettivi (verniciature, piccole riparazioni, etc.) con materiali forniti dall'Amministrazione Comunale;
 - c) provvedere alle potature delle siepi di recinzione e degli alberi messi a dimora, nonché alla manutenzione della recinzione metallica;
 - d) provvedere alle spese di manutenzione degli impianti di irrigazione;
 - e) provvedere altresì, tramite apposito laboratorio, all'analisi annuale delle acque usate per l'irrigazione.
3. Tutti i costi derivanti dalle attività di cui al precedente comma 2 saranno ripartiti in quote proporzionali fra tutti gli assegnatari, in riferimento al numero di lotti minimi assegnati.
4. Tali quote sono stabilite dai responsabili degli orti che terranno un resoconto scritto delle spese.
5. Gli assegnatari utilizzano di preferenza la tecnica del compostaggio per lo smaltimento degli scarti di coltivazione e per la fertilizzazione del terreno.

ART.9 – INDIRIZZI PER GLI ASSEGNATARI

1. Gli assegnatari degli appezzamenti sono singolarmente indirizzati a:
- a) non utilizzare prodotti chimici;
 - b) utilizzare tecniche di coltivazione naturale o biodinamica, che valorizzino la fertilità del suolo con la rotazione delle colture.

ART.10 – TARIFFA

1. Gli assegnatari degli appezzamenti corrispondono una tariffa annua pari ad €40,00. La tariffa è riferita all'anno di avvio.
2. Annualmente potrà essere modificata dalla Giunta Comunale in sede di determinazione delle tariffe per i servizi a domanda individuale in relazione al tasso di inflazione rilevato dall'ISTAT.
3. Il pagamento deve essere effettuato entro un mese dal ricevimento da parte dell'assegnatario dell'avviso di pagamento.

ART.11 – REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE

1. La revoca dell'assegnazione potrà avvenire nelle seguenti ipotesi:
 - a) per sopravvenuta ed accertata impossibilità dell'assegnatario a proseguire nella coltivazione dell'orto;
 - b) per il mancato pagamento delle spese comuni e/o della tariffa;
 - c) per inadempimenti agli obblighi di cui al presente regolamento ed alle altre disposizioni impartite dall'Amministrazione Comunale;
 - d) per il commercio delle produzioni degli orti.
2. Il Comune si riserva inoltre la facoltà di revocare le assegnazioni per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, dando un preavviso agli assegnatari di almeno tre mesi, senza indennizzo dei frutti eventualmente pendenti.
3. Dalla data di revoca della concessione dell'orto, si estingue ogni diritto del concessionario sui frutti.

ART.12 – RINUNCIA

1. Coloro che intendono rinunciare all'appezzamento assegnato devono darne comunicazione scritta all'Amministrazione Comunale entro il mese di agosto allo scopo di consentire la nuova assegnazione in tempo utile per le semine.

ART.13 – RESPONSABILITA'

1. L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per eventuali infortuni o danni o furti a persone e/o cose all'interno degli orti sociali, derivanti dall'attività svolta negli stessi da parte degli assegnatari, dall'uso di attrezzi e strumenti e dalla presenza degli animali di cui all'art.8.

ART.14 – FACOLTA' DEL COMUNE

1. Il Comune si riserva la facoltà di espletare i propri compiti anche attraverso affidamento ad altri soggetti quali associazioni, cooperative, etc..

ART.15 – ASSEMBLEA DEGLI ASSEGNATARI

1. Per la soluzione dei problemi comuni dell'area ortiva, per l'organizzazione di iniziative culturali, ricreative e sociali potrà essere convocata l'assemblea di tutti gli assegnatari.
2. L'assemblea è il principale organismo di gestione sociale dell'area ortiva ed è costituita da tutti gli assegnatari dell'area stessa.
3. L'assemblea è presieduta dal Sindaco o dall'Assessore delegato.
4. L'assemblea nomina per ogni orto un proprio coordinatore e referente nei confronti dell'Amministrazione Comunale.
5. Quando se ne ravvisi la necessità, l'Amministrazione Comunale può convocare l'assemblea degli assegnatari dei singoli orti o di tutti complessivamente. L'assemblea è convocata su richiesta di almeno 3/4 degli assegnatari, che inoltreranno all'Amministrazione Comunale, indicando l'ordine del giorno. L'assemblea è validamente costituita con la presenza di 1/3 degli assegnatari. La convocazione va inviata in forma scritta almeno cinque giorni prima della riunione.
6. Delle sedute dell'assemblea è redatto verbale a cura del Settore Comunale preposto alla gestione degli orti.

ART.16 – VIGILANZA

1. Le funzioni di controllo e vigilanza sul rispetto delle disposizioni del presente regolamento sono svolte dai competenti Uffici Comunali.

ART.17 – NORME FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme di legge e dei regolamenti che disciplinano l'attività del Comune.
2. Il presente regolamento è passibile di modifiche che potranno essere adottate successivamente dall'Amministrazione Comunale sulla base delle esperienze maturate durante il periodo di iniziale

applicazione, nonché in base a norme e suggerimenti. Le eventuali innovazioni, pena decadenza dell'assegnazione, dovranno essere integralmente accettate dagli assegnatari.

COMUNE DI
FONTANIVA
Provincia di Padova


2° P.I.
2014/2019

2 C 6 1:2.000

Zone Significative: Fontanivetta

42235
6

COMUNE DI
FONTANIVA
Provincia di Padova



Azione 2° RI:
Delibera C.C. n°
Approvazione 2° RI:
Delibera C.C. n°

Sindaco di Fontaniva:
Dott. Lorenzo Pileo

Il Responsabile Area Urbanistica:
Geom. Giancarlo Bergamin

Il Segretario Comunale:
Dr. Francesco Senese

Il Progettista:
Arch. Silvano De Nardi



Zone significative

Sc. - Aree attrezzate a parco, gioco e sport
Art. 37

Vincolo paesaggistico D.Lgs. 42/2004
Corsi d'acqua
Art. 7.1

